



**COMUNE DI VERNIO**  
**PROVINCIA DI PRATO**

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA**  
**DELLA TASSA SUI RIFIUTI**  
**TARI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 08 del 05 maggio 2020  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 06 giugno 2020  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 07 giugno 2021  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 31 maggio 2022  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 60 del 23 dicembre 2022

**INDICE**  
**REGOLAMENTO**  
**TASSA SUI RIFIUTI**  
**TARI**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizione e gestione dei rifiuti
- Art. 3 - Soggetto attivo
- Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 5 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria
- Art. 6 - Locali ed aree oggetto della tariffa
- Art. 7 - Esclusioni dal tributo
- Art. 8 - Piano finanziario
- Art. 9 - Categorie di utenza
- Art. 10 - Istituzioni scolastiche statali
- Art. 11 - Tariffe del tributo
- Art. 12 - Tributo giornaliero
- Art. 13 - Tributo provinciale
- Art. 14 - Manifestazioni ed eventi
- Art. 15 - Zone non servite
- Art. 16 - Mancato svolgimento del servizio
- Art. 17 - Riduzione tariffaria
- Art. 18 - Agevolazioni tariffarie utenze domestiche per disagio economico sociale
- Art. 19 - Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali
- Art. 20 - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
- Art. 21 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
- Art. 22 - Cumulabilità di riduzioni
- Art. 23 - Esenzioni
- Art. 24 - Versamento del tributo
- Art. 25 - Dichiarazione di inizio occupazione
- Art. 25bis - Dichiarazione di variazione o cessazione
- Art. 25ter - Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati
- Art. 26 - Rimborsi e Compensazione
- Art. 27 - Attività di controllo e sanzioni
- Art. 28 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 29 - Riscossione coattiva
- Art. 30 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 31 - Clausola di adeguamento
- Art. 32 - Trattamento dei dati personali
- Art. 33 - Disposizioni finali

ALLEGATO A - Categorie di utenza TARI

**Regolamento**  
**“TARI”**  
**(Tassa sui rifiuti)**

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) , a coperte dei rifiuti assimilati, determinato sottoforma di Tariffa, calcolata in conformità alle disposizioni di legge contenute nel D.P.R. n.158/1999.ura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione dell'articolo 1 commi da 641 a 688 e da 682 a 705 della legge 27 dicembre 2013, n°147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il tributo è destinato a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani

**Art. 2**  
**Definizione e gestione dei rifiuti**

1. La definizione e classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n° 152 come modificato dal Decreto Legislativo 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

**Art. 3**  
**Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

**Art. 4**  
**Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

**Art. 5**  
**Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria**

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 22 o i componenti del nucleo familiare;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti

derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

## **Art. 6** **Locali ed aree oggetto della tariffa**

**1.** Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 8, comma 3;

c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

**2.** Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 647 della L. 27.12.2013, n°147, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie

delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel

catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

**3.** La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;

**4.** Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

**5.** Per l'anno 2020, ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tarsu/Tares. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

## **Art. 7**

### **Esclusioni dal tributo**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

#### **LOCALI:**

- a. centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella
- b. selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- c. locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- d. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- e. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
- f. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- g. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

**AREE:**

- 1) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- 2) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- 3) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.

Le suddette circostanze devono essere indicate nella dichiarazione ed essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- b) sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui all'allegato A del presente regolamento.

3. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 1, comma 642 della Legge 27.12.2013 n° 147.

5. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:

a) sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

b) sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

## **Art. 8** **Piano Finanziario**

1. Il piano finanziario è approvato dall'Autorità di ambito - ATO Toscana Centro e poi trasmesso al Comune per la sua approvazione entro il termine di approvazione del Bilancio.

2. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 683, art. 1 della legge n. 147/2013.

## **Art. 9** **Categorie di utenza**

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
  - a. per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
  - b. per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.
  
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
  - a. domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 20. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
  - b. domestiche non residenti ; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a DUE nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da una abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto **in DUE unita'**. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.
  
3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte

da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità;

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti dell'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di effettuazione del calcolo finalizzato all'emissione della lista di carico, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

7. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie di contribuenza sono individuate nell'allegato B del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

8. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

9. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

10. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

**Art. 10**  
**Istituzioni scolastiche statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

**Art. 11**  
**Tariffe del tributo**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è composta:
  - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
  - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
3. La tariffa per le utenze domestiche è determinata:
  - a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
  - b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

6. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo dovute e non versate.

7. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

## **Art. 12** **Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 30 (trenta). La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.
8. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per il tributo annuale.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

### **Art. 13** **Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura del 5% ai sensi dell'art. 38bis Decreto Legge 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 157/2019;

### **Art. 14** **Manifestazioni ed eventi**

1. In occasione di eventi sportivi, raduni o altre manifestazioni sociali, culturali, politiche, di intrattenimento e spettacolo lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti potrà essere effettuato in base a specifiche indicazioni fornite dal Comune al soggetto affidatario del servizio, in relazione alla particolarità dei rifiuti prodotti.
2. L'utente è tenuto a comunicare, prima dell'effettiva occupazione, tutti i dati necessari all'applicazione della tariffa giornaliera ed a effettuare il

versamento della stessa.

3. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, l'ammontare della tariffa è stabilito in base agli specifici costi di pulizia e gestione dei rifiuti, sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale.

### **Art. 15** **Zone non servite**

1. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del **60%** base la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore **a 500 metri**, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

### **Art. 16** **Mancato svolgimento del servizio**

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo.

2. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

3. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti si applica una riduzione del tributo pari al 50 per cento, per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi magazzini all'aperto;

**Art.17**  
**Riduzioni tariffaria**

1. Per i locali delle utenze domestiche non residenti occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero , si applica una **riduzione del tributo pari al 30 per cento**.
2. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti si applica una riduzione del tributo pari al 50 per cento, per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi magazzini all'aperto;
3. A favore delle utenze domestiche che aderiscono ai piani di raccolta differenziata predisposti dal Comune (composter) è concessa ai contribuenti residenti in questo Comune una **riduzione del 10% sulla parte variabile** del tributo. L'adesione al piano presuppone l'accettazione delle condizioni stabilite dall'amministrazione comunale nonché il controllo e la verifica dei risultati effettuati dagli uffici preposti.
4. Sono concesse le seguenti agevolazioni nei confronti dei sotto indicati contribuenti:
  - a. 30% per le abitazioni e relative pertinenze occupate da un unico occupante o da nuclei familiari composti da due persone entrambe con più di 65 anni, compiuti al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di applicazione del tributo, e che entrambe traggano sostentamento esclusivamente da pensione di importo pari o inferiore ad una pensione sociale o minima erogata dall'INPS, comprensiva delle maggiorazioni sociali spettanti, oppure di unica pensione avente importo pari all'ammontare di due pensioni minime o sociali, sempre comprensive delle maggiorazioni sociali spettanti, e che non risultino proprietari/usufruttuari di unità immobiliari, ad esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze.
  - b. 30% per le abitazioni e le relative pertinenze il cui unico occupante, ivi residente ed ultra 65 enne, tragga sostentamento esclusivamente da pensione di importo pari o inferiore ad una pensione sociale o pensione minima erogata dall'INPS, comprensiva delle maggiorazioni sociali spettanti e che non risulti proprietario/usufruttuario di unità immobiliari ad esclusione dell'abitazione principale e relative.
  - c. 30% per i locali condotti da soggetti della cui famiglia fanno parte soggetti handicappati (art. 3 comma 3 Legge 104/92) o invalidi in misura uguale al 100% , non ricoverati in istituti.
  - d. 66,67% per immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE.
5. Ai contribuenti che esercitano, a titolo principale , attività di bar, ristorazione o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco,

e che non abbiano installato o che dismettano nel corso dell'anno apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 50% sulla parte variabile della tariffa del tributo per l'anno stesso.

Tale agevolazione:

- opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento dei tributi comunali (compreso quello sui rifiuti) e delle sanzioni amministrative applicate dal Comune.

- è riconosciuta, a pena di decadenza, su richiesta di parte da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello per il quale si chiede l'agevolazione all'Ufficio competente del Comune di Vernio corredata da idonea documentazione dalla apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. N° 445/2000 attestante i requisiti necessari all'ottenimento della stessa.

6) Per l'anno 2020 è riconosciuta:

**a).** una riduzione pari al **50%** della tariffa complessiva TARI, per le categorie di utenze classificate “non domestiche”, codici tari **7-8-22-23-24** (Ristorazione i cui codici Ateco rientrano tra le attività sospese per effetto dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 - 22 Marzo 2020

- DM 25/03/2020 -26/04/2020 art.1 comma 1 lettera aa) ss.mm.ii.;

**b).** una riduzione pari al 33% della tariffa complessiva TARI, per le categorie di utenze classificate “non domestiche” codice tari **17** (parrucchieri barbieri ed estetisti), la cui attività è stata sospesa per effetto del DPCM D.P.C.M. 11 Marzo 2020 - 22 Marzo 2020 - DM 25/03/2020/26/04/2020 Art 1, comma 1, lettera cc).

c) una riduzione della tariffa complessiva TARI pari ai gg di effettiva sospensione dell'attività, per le categorie di utenze classificate “non domestiche”, la cui attività è stata sospesa per effetto dei DPCM D.P.C.M. 11 Marzo 2020 - 22 Marzo 2020 - DM 25/03/2020 dpcm 10/04/2020 - 26/04/2020 Art 1, e per le categorie di utenza non domestica che hanno sospeso l'attività per prevenzione o chi ha limitato l'attività solo per urgenze;

Tali agevolazioni operano esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento dei tributi comunali (compreso quello sui rifiuti) e delle sanzioni amministrative applicate dal Comune.

Le riduzioni verranno concesse, previa richiesta del contribuente da inviarsi a mezzo pec. L'istanza dovrà essere firmata digitalmente, ai

sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.m.i., dal legale rappresentante dell'impresa ovvero, in caso di mancato possesso di firma digitale, potrà essere firmata e trasmessa in formato pdf con allegata carta d'identità del richiedente.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 25 giugno 2020 su appositi modelli predisposti dall'ente.

7. Per l'anno 2021 è riconosciuta:

a) una riduzione pari al 50% della tariffa complessiva TARI, per le categorie di utenze classificate "non domestiche", codici tari 4-7-7a-8-8a-22-23-24 (Ristorazione i cui codici Ateco rientrano tra le attività sospese per effetto dei D.P.C.M. 3 Novembre 2020 - 14 Gennaio 2021 e 2 Marzo 2021).

b) riduzione della tariffa complessiva TARI pari ai gg di effettiva sospensione dell'attività, per le categorie di utenze classificate "non domestiche", la cui attività è stata sospesa per effetto dei D.P.C.M. 3 Novembre 2020 - 14 Gennaio 2021 e 2 Marzo 2021;

Tali agevolazioni:

- operano esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento dei tributi comunali (compreso quello sui rifiuti) e delle sanzioni amministrative applicate dal Comune.

Le riduzioni verranno concesse, previa richiesta del contribuente da inviarsi a mezzo pec.

L'istanza dovrà essere firmata digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.m.i., dal legale rappresentante dell'impresa ovvero, in caso di mancato possesso di firma digitale, potrà essere firmata e trasmessa in formato pdf con allegata carta d'identità del richiedente.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 15 Luglio 2021 su appositi modelli predisposti dall'ente.

**8. Per l'anno 2022 è riconosciuta:**

**a)** una riduzione pari al **50%** della tariffa complessiva TARI, per le categorie di utenze classificate "non domestiche", codici tari **4-7-7A-8-8A-22-23-24** (Ristorazione i cui codici Ateco rientrano tra le attività penalizzate dall'emergenza Covid-19;.

.

**b).** una riduzione pari al **33%** della tariffa complessiva TARI, per le categorie di utenze classificate "non domestiche" codice tari **17** (parrucchieri barbieri ed estetisti), la cui attività è stata penalizzata per effetto dell'emergenza Covid-19.

Tali agevolazioni:

- operano esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento dei tributi comunali (compreso quello sui rifiuti) e delle sanzioni amministrative applicate dal Comune.

Le riduzioni verranno concesse, previa richiesta del contribuente da inviarsi a mezzo pec.

L'istanza dovrà essere firmata digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.m.i., dal legale rappresentante dell'impresa ovvero, in caso di mancato possesso di firma digitale, potrà essere firmata e trasmessa in formato pdf con allegata carta d'identità del richiedente.

Le domande dovranno essere presentate **entro e non oltre il 15 giugno 2022** su appositi modelli predisposti *dall'ente*.

**ART. 18**  
**Agevolazioni Tariffarie utenze**  
**domestiche per disagio**  
**economico-sociale**

1. Il Comune di Vernio, nelle more della disciplina di cui all'art. 57 bis del Decreto Legge n. 124/2019 convertito in L. 157/2019 e secondo quanto disposto nella deliberazione n. 158/2020 di AREGA (Autorità di Regolazione Energia, Reti ed Ambiente) riconosce una agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso alla data di presentazione dell'istanza delle condizioni per l'ammissione al bonus per l'energia elettrica e/o la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui all' art. 12 comma 1, all'art 13 comma 1 e art. 27 (per le forniture elettriche anche per i soggetti beneficiari della carta acquisti) e all'art. 22 comma 1 e art. 23 commi 1,2,3(per le forniture di gas naturale) del TIBEG – Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale e art 3 del TIBSI (Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati
  
2. Il Comune accorda specifica agevolazione, consistente nella riduzione percentuale del **50%** del tributo dovuto, sia parte fissa che variabile, a favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni:
  - a)** trovarsi in condizione di disagio economico, in quanto in possesso alla data della richieste delle seguenti condizioni per l'ammissione

del bonus energia elettrica, gas e idrico:

1. ISEE previsto per l'ammissione al bonus energia elettrica, gas e idrico vigente nell'anno  
oppure
2. beneficiari del reddito o della pensione di cittadinanza;
3. condizioni di ammissibilità del bonus elettrico, gas o idrico;
4. unicità dell'agevolazione per nucleo familiare.
5. di essere in regola con i pagamenti di tutti i tributi comunali al 31/12 antecedente alla domanda di richiesta agevolazioni

**b)** Modalità di richiesta: presentazione istanza da parte dell'utente entro il **20/06** di ciascun anno, con eccezione per l'anno 2021 da presentare entro il **15/07** con dichiarazione ai sensi DPR 445/2000 che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità contenente:

- documentazione ISEE con codice fiscale tutti i membri appartenenti all'ISEE;
- rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare;
- allegata idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità del bonus elettrico, gas o idrico oppure di essere titolare di uno di tali bonus (es una bolletta da cui risulti l'agevolazione o la comunicazione di ammissione ad altro bonus sociale).

3. L'agevolazione di cui al comma 2 del presente articolo è concessa su domanda

dell'interessato, con effetto per l'anno in cui viene presentata, a condizione che il

beneficiario dimostri di averne diritto. Qualora le condizioni per l'agevolazione vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui siano venute a meno le condizioni per l'agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.

4. Il riconoscimento dell'agevolazione deve essere comunicata al contribuente entro trenta giorni dalla adozione del relativo provvedimento. Il Comune farà fronte al minor gettito della tassa da questi dovuta sino a concorrenza dell'agevolazione concessa, mediante utilizzo del fondo appositamente istituito nel proprio bilancio.

5. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti

per fruire dell'agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, si dovrà provvedere al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.

6. Le agevolazioni previste dai commi sopra indicati che risultassero non conformi o incompatibili con le disposizioni attuative dell'art. 57-bis comma 2 del DL 124/2019 convertito in L. n. 157/2019, si intenderanno automaticamente abrogate. Nel caso invece in cui le agevolazioni previste dai commi sopra indicati risultassero ancora applicabili, con deliberazione della Giunta Comunale saranno adottate le disposizioni di coordinamento tra la norma statale e quella comunale, dando la priorità alle disposizioni più favorevoli per i contribuenti.

7. Il Comune procede all'erogazione dell'agevolazione solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità, di cui al presente articolo e redatto una graduatoria degli aventi diritto in ordine crescente di ISEE fino al raggiungimento del budget stanziato, e la relativa copertura di spesa è assicurata attraverso il ricorso a risorse a carico della fiscalità generale.

Le istanze in esubero rispetto al budget stanziato non saranno accolte, la graduatoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

8. Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà al soddisfacimento delle domande in ordine crescente ad iniziare con ISEE minore tra tutti coloro che hanno presentato l'istanza documentata ed in possesso i tutti requisiti.

## **Art. 19**

### **Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali**

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

- a) autocarrozzerie: 50%
- b) lavanderie a secco: 20%;
- c) autofficine, elettrauto : 50%;

d) tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche: 25%;

e) attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli, quali falegnamerie, carpenterie e simili: 40%;

2. Per le sole attività artigianali/industriali/agroalimentari ed i supermercati, alla porzione di superficie dei **magazzini** di materie prime e di merci che sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano sono detassate .

3. Per usufruire della detassazione di superficie per smaltimento in proprio di rifiuti speciali non pericolosi gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER e con indicazione dell'avvio allo smaltimento. b) Comunicare esclusivamente attraverso l'apposito modulo appositamente predisposto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti e avviati allo smaltimento nell'anno nell'ambito dei locali, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate mediante presentazione dei formulari o del MUD dell'ultimo anno. Non saranno comunque presi in considerazione altri documenti.

Per gli anni successivi alla prima istanza i dati saranno confermati, salvo modifiche sostanziali da comunicare mediante nuova denuncia o dietro richieste di verifica da parte del gestore con riaddebito del valore delle riduzioni/esclusioni eventualmente non spettanti.

## **Art.20**

### **Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua

l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione **della parte variabile** della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

## **Art.21**

### **Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 20 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC: [comune.vernio@postacert.toscana.it](mailto:comune.vernio@postacert.toscana.it) all'Ufficio Ambiente e Tributi utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella

modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente e di conseguenza all'Ufficio Tributi ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

6. L'esclusione della parte variabile **della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale**, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

## **Art. 22**

### **Cumulabilità di riduzioni**

1. Le riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 70 per cento del tributo dovuto.

## **Art. 23**

### **Esenzioni**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 27.12.2013, n. 147, sono esenti dalla TARI:

a) I locali utilizzati per l'esercizio del culto, i locali per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento, le Biblioteche pubbliche, le Caserme militari, i Monasteri ed i Conventi, i locali di proprietà di enti pubblici territoriali adibiti a centri sociali.

2. Le utenze domestiche di persone che si trovano in particolari condizioni sociali e che ricevono l'assistenza continuativa da parte del Comune; tali situazioni dovranno essere certificate dal Servizio di Assistenza Sociale del Comune.

3. Le esenzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

## **Art. 24**

### **Versamento del tributo**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.

2. Il metodo di pagamento avviene utilizzando :

- principalmente il modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;
- tramite la piattaforma dei pagamenti di PagoPA e delle altre modalità previste dalla normativa vigente.

3. L'ammontare complessivo dovuto è suddiviso in più rate con un minimo di tre. Il numero e la scadenza delle rate sono determinati annualmente con apposita delibera.

4. Il pagamento in unica soluzione deve essere eseguito entro la scadenza della prima rata, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.

5. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

6. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari all'66% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.

7. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto

dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

8. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

9. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

10. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato oltre le spese di notifica. In caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 38, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è pari al tasso interesse legale calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2006, n. 296.

## **Art. 25**

### **Dichiarazione di inizio occupazione**

1. I soggetti passivi individuati all'art. 6 del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella dichiarazione dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della

detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
  - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
  - b) il codice utente e il codice utenza;
  - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

  - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
  - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
  - c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
  - d. Numero degli occupanti;
  - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
  - f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
  - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;D
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.

La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque

sottoscritta, anche con firma digitale.

In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU/TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

6. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

7. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.

8. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

9. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

10. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle precedenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

11. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2013 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

### **Art.25 bis** **Dichiarazione di variazione o cessazione**

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 25 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino

modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
  - a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
  - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
  - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
  - a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
  - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
  - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
  - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
  - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
  - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto

tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione

### **Art. 25 ter**

#### **Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati**

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:

- il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
- il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.

4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:

- la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;

l'elenco dell'eventuale documentazione allegata

**Art. 26**  
**Rimborsi e compensazione**

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro **centoventi giorni** dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

**Art. 27**  
**Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione il Funzionario Responsabile è nominato dal gestore.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente,

richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

5. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

6. Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 5 del presente articolo.

7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 75 per cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di Euro 300,00.

10. Le sanzioni di cui ai commi 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

11. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

12. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

### **Art. 28**

#### **Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento esecutivo**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivo fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed

- automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c. l'importo non può più essere rateizzato;
  - d. le sanzioni sono applicate per intero.

### **Art.29**

#### **Riscossione coattiva**

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario il Funzionario Responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 44/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

### **Art. 30**

#### **Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.

### **Art.31**

#### **Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art.1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n°205

### **Art. 32**

#### **Trattamento dei dati personali**

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del Tributo sui Rifiuti TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

**Art.33**  
**Disposizioni finali**

È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

## **ALLEGATO A**

### **Categorie di utenza**

#### **Utenze non domestiche**

##### **Classe - Descrizione della classe**

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante  
7/a Agriturismi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante  
8/a Agriturismi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banche di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato genere alimentari
30. Discoteche, night club

### **Utenze domestiche**

- Utenze domestiche con 1 componente
- Utenze domestiche con 2 componenti
- Utenze domestiche con 3 componenti
- Utenze domestiche con 4 componenti
- Utenze domestiche con 5 componenti
- Utenze domestiche con 6 componenti ed oltre